



**CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

Allegato 1

**ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI PER LA
TERZA ETA' ANNO 2019 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
COMUNI**

INDICE

1. DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI DI VIAGGIO	3
3. REQUISITI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE / TRATTAMENTO ALBERGHIERO ..	3
4. TRASPORTO	4
5. ASSISTENZA AL VIAGGIO ORGANIZZATO	5
6. GRATUITA'	5
7. RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI.....	5
8. ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE	5
9. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO.....	6
10. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	6
11. PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	8
12. PAGAMENTI	8
13. CONTROLLI	9
14. PENALITA'	9
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
17. ESECUZIONE IN DANNO	11
18. ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI.....	11
19. COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI	12
20. SPESE DI CONTRATTO.....	12
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
22. TUTELA DELLA PRIVACY	13
23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
24. RINVIO.....	14
25. DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP.....	14
26. CONTROVERSIE	14

1. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le presenti condizioni contrattuali disciplinano il servizio di realizzazione del viaggio organizzato per la terza età anno 2019 ai Mercatini di Natale, che si prevede di organizzare e realizzare secondo una delle opzioni indicate nell'appendice allegata alle presenti condizioni contrattuali (Allegato 1).

Destinatari del servizio sono gli anziani over 60 (massimo n. 56 persone) con attivazione di ciascun soggiorno soltanto a seguito del raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. Nell'eventualità che le iscrizioni non raggiungessero il numero minimo previsto, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Affidatario la possibilità di effettuare ugualmente il soggiorno alle stesse condizioni dell'offerta presentata.

Il periodo e la durata previsti per ciascuna opzione di viaggio organizzato sono riportati nell'appendice allegata alle presenti condizioni contrattuali (Allegato 1), che contiene altresì ulteriori condizioni contrattuali specifiche in relazione alle peculiarità di ciascuna opzione di viaggio individuata.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI DI VIAGGIO

L'operatore economico potrà proporre una o più soluzioni di viaggio, con le modalità previste nell'appendice allegata alle presenti condizioni contrattuali (Allegato 1).

3. REQUISITI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE / TRATTAMENTO ALBERGHIERO

- categoria a tre stelle o superiore;
- struttura dotata preferibilmente di ristorante interno;
- possibilità di ospitare un numero di partecipanti da 30 a 56, e quindi per un minimo di 15 stanze doppie fino a 28 stanze doppie, e disponibilità di camere singole aventi le medesime caratteristiche richieste per le stanze doppie (possibilmente almeno 5, oltre a quelle previste per gli operatori al seguito del gruppo – in caso di numero di partecipanti inferiore al numero massimo previsto, il Comune si riserva di chiedere di tenere a disposizione un numero inferiore di camere singole);
- accessibilità da parte di persone anziane;
- raggiungibilità dagli autobus fino al loro ingresso, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore delle persone in difficoltà;
- dotazione di ascensore in grado di servire le camere e assenza di barriere architettoniche tali da rendere difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza anziana;
- sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni, tutte raggiungibili al piano dall'ascensore ed aventi lo stesso standard di qualità e le seguenti dotazioni: cassaforte, telefono, asciugacapelli, televisore, servizi privati (sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi funzionanti ad acqua fredda e calda, collocati a idonea distanza l'uno dall'altro e un adeguato spazio doccia, tale da permettere, senza disagio e pericolo, l'utilizzo da parte dell'anziano), letti adeguatamente confortevoli (non si accettano – pena la restituzione al partecipante dell'intera somma versata – camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetto/mansarda, in dependance non direttamente collegate alla struttura principale né camere umide, camere doppie ricavate da camere originariamente singole con l'aggiunta di un letto);
- possibilità di garantire, sia nelle stanze che negli spazi comuni, una temperatura confortevole e in ogni modo adeguata alle necessità della particolare utenza;

- disponibilità di ampi spazi comuni per i gruppi;
- recensioni prevalentemente positive sui principali portali di viaggio;
- trattamento di mezza pensione, come segue:
 - a) colazione a buffet con dolce e salato e con disponibilità di bevande calde e fredde;
 - b) cena preferibilmente con servizio ai tavoli, con primo piatto e secondo piatto con contorno (da scegliersi tra almeno due possibili varianti), pane e grissini a volontà, frutta o dessert a scelta, bevande ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona, buffet di sfizioserie;
 - c) possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc.); in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione;
- cambio degli asciugamani quotidiano;
- spese di vitto e alloggio per gli operatori addetti al servizio di accompagnamento ed alla conduzione del bus interamente a carico dell'offerente.

4. TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico dell'Affidatario e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

- Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, e dovrà comprendere: IVA e pedaggi autostradali, ZTL (zone a traffico limitato), parcheggi, vignette, secondo autista quando necessita in base al Reg. CE 561/2006.
- Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, in perfetta efficienza, con WC a bordo e dotato di tutti i più moderni comfort, da Biella alla località di soggiorno (nonché per gli spostamenti necessari in base al programma) e viceversa, ad uso esclusivo del gruppo. Non saranno accettati autopullman a due piani.
- L'Affidatario dovrà assicurarsi, con puntuali verifiche immediatamente precedenti il viaggio, che il trasporto avvenga con automezzi:
 - a) Debitamente immatricolati con un massimo di 10 anni dalla prima immatricolazione;
 - b) Coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - c) Forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate, estintori, cunei, triangolo e cassetta Pronto Soccorso, nonché di tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente;
 - d) Efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
 - e) Condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) – il numero degli autisti a bordo ed il periodo di riposo dalla guida dovranno essere conformi alla normativa vigente;
 - f) Con impianto di condizionamento d'aria perfettamente efficiente.
- Nel corso del viaggio dovranno essere effettuate soste secondo necessità dell'utenza.

L'operatore economico individuato come contraente dovrà indicare, ai fini dell'affidamento diretto, se intende procedere in proprio al servizio di trasporto o se intenda, invece, affidarlo ad altra ditta specializzata; in tale ultimo caso, sarà cura dell'Affidatario comunicare il nominativo della ditta prescelta, nonché accertarsi che il servizio di trasporto avvenga alle condizioni di cui al presente paragrafo.

5. ASSISTENZA AL VIAGGIO ORGANIZZATO

L'offerta deve includere il servizio di accompagnamento, che deve essere garantito, per l'intero periodo, da un accompagnatore (con buona conoscenza della lingua straniera in caso di soggiorno che preveda tappe all'estero) ad uso esclusivo del gruppo. L'Affidatario dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione del soggiorno, il nominativo del soggetto incaricato a svolgere le attività di accompagnamento (e di eventuali sostituti in caso di indisponibilità dello stesso durante l'espletamento del soggiorno) e relativi curricula, facendone trasmissione unitamente ai recapiti telefonici almeno cinque giorni prima della data di partenza. L'accompagnatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza da Biella, provvedere alla verifica delle persone presenti a bordo tramite appello nominale, disporre la collocazione a bordo secondo le esigenze manifestate e documentate in precedenza, facendosi carico del gruppo per tutto il soggiorno fino al rientro in città. L'accompagnatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente al fine di far fronte a tutte le esigenze degli ospiti.

6. GRATUITA'

E' prevista la partecipazione al viaggio organizzato, quale ulteriore figura di riferimento per i partecipanti, di un operatore comunale selezionato dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'esperienza nell'organizzazione di attività di socializzazione rivolte alla terza età con buona conoscenza delle lingue straniere, per il quale dovrà essere prevista una gratuità con sistemazione in camera singola avente i medesimi standard di quelle richieste per i partecipanti al soggiorno.

7. RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI

L'operatore comunale procederà alla somministrazione ai partecipanti di apposite schede di gradimento predisposte dall'ente, che saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione di eventuali penalità, ai sensi del successivo art. 14.

In caso di mancata disponibilità alla partecipazione al viaggio organizzato dell'operatore comunale, sarà cura dell'accompagnatore turistico procedere con la somministrazione e la raccolta dei questionari, che l'Aggiudicatario dovrà inviare al termine del viaggio organizzato (entro max sette giorni) all'Amministrazione Comunale. In tal caso, si richiede inoltre una sintetica relazione dell'accompagnatore che evidenzi osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate, ivi compresa l'indicazione dei nominativi degli utenti che hanno tenuto comportamenti conflittuali, tali da compromettere il clima positivo del gruppo.

8. ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione, nonché alla raccolta delle iscrizioni tramite proprio operatore.

Per ciascun soggiorno da realizzarsi le iscrizioni verranno raccolte nei periodi di cui all'appendice allegata alle presenti condizioni contrattuali (Allegato 1).

Le domande di partecipazione saranno accettate fino al numero massimo previsto di 56 secondo l'ordine di presentazione. Qualora le richieste siano superiori al numero massimo di partecipanti

previsto, i richiedenti in esubero potranno far parte di una lista di riserva dalla quale poter attingere, sulla base dell'ordine di presentazione dell'iscrizione, in caso di eventuali rinunce.

L'Affidatario dovrà fornire gli estremi per il pagamento della quota di partecipazione, da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale in conformità a quanto indicato al paragrafo 23.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, nel fornire le indicazioni per il pagamento, di avvisare i partecipanti che nella relativa causale dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG). Sarà, altresì, cura dell'Amministrazione Comunale fornire l'elenco dei partecipanti e la composizione delle stanze almeno 25 giorni prima della data di inizio del soggiorno.

In caso di mancata disponibilità dell'operatore comunale incaricato alla raccolta delle iscrizioni durante il periodo ad essa dedicato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Affidatario di procedere alla raccolta, senza costi aggiuntivi, tramite la messa a disposizione di un proprio operatore presso la sede comunale o presso altra sede individuata in Biella o, in alternativa, mediante procedura online. In tal caso l'Affidatario dovrà procedere annotando l'ordine cronologico di arrivo delle domande; eventuali domande di non residenti potranno entrare a far parte unicamente della lista di partecipanti di riserva. Ai fini di consentire all'Affidatario di operare alla raccolta delle iscrizioni in sostituzione dell'operatore comunale, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informarlo circa la data prevista per l'inizio della raccolta stessa con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

9. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Per le sue caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza, il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Affidatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre ad essere previsto il risarcimento di eventuali danni e delle spese.

10. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Affidatario deve provvedere a garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio conformemente al preventivo presentato ed in base a quanto previsto nelle presenti condizioni contrattuali.

Sarà cura dell'Affidatario accertarsi che sistemazione/trattamento alberghiero, servizio di trasporto e servizio di assistenza al viaggio organizzato avvengano conformemente alle presenti condizioni contrattuali.

Il soggetto affidatario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di CCNL, igiene, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, infortuni, tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto.

Con riferimento alle prestazioni oggetto delle presenti condizioni contrattuali, l'Affidatario è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/4/2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Biella ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia

del decreto e del Codice di comportamento stessi, per una loro più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e deve essere in grado in qualsiasi momento di fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Affidatario provvederà, a propria cura e spese, al reclutamento degli operatori necessari al funzionamento del servizio di cui trattasi e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili relativamente allo stesso, obbligandosi ad applicare nei confronti del personale, assunto a qualsiasi titolo, condizioni contrattuali, normative e retributive che siano:

- adeguate alle prestazioni richieste;
- compatibili con le forme di reclutamento del personale utilizzabili in base al proprio tipo di costituzione sociale e al regime fiscale di appartenenza attuate nel rispetto delle forme di assunzione e dei trattamenti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto intercorrente tra l'Affidatario ed i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento.

L'Affidatario provvederà affinché tutti gli operatori impegnati nel servizio di cui trattasi siano in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale richiesti per l'espletamento dello stesso.

La formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è obbligatoria e si intende a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dagli operatori impegnati nell'espletamento del servizio, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere, al riguardo.

L'Affidatario, tenuto per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'Affidatario stesso, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

L'Affidatario si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'Affidatario dovrà garantire la riservatezza riguardo ai dati personali dei partecipanti e alle notizie relative al servizio. I propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento dovranno costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

L'Affidatario è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa. Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'Affidatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. I propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Affidatario si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio oggetto di affidamento le presenti condizioni contrattuali.

Tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori impegnati nell'espletamento del servizio non deriva dall'affidamento dello stesso alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto, sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'Affidatario.

Tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o gestore della struttura alberghiera non deriva dall'affidamento del servizio alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto, sia esso economico che legale, intercorre direttamente con l'Affidatario.

11. PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

L'impresa affidataria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nelle presenti condizioni contrattuali, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

12. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo del soggiorno viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi all'Affidatario. I partecipanti verseranno la quota di partecipazione direttamente dall'Affidatario mediante bonifico bancario o postale.

Il pagamento del servizio da parte dei partecipanti al soggiorno dovrà avvenire all'atto della conferma dell'iscrizione, che avverrà al più tardi nei giorni immediatamente susseguenti alla trasmissione della rooming-list all'Affidatario.

L'Affidatario potrà applicare ai partecipanti le seguenti penalità massime per la rinuncia al soggiorno:

- a) Nessuna penalità per rinuncia presentata per documentati motivi di salute, indipendentemente dalla data di presentazione, fino al giorno precedente l'inizio del soggiorno;
- b) Nessuna penalità per rinuncia presentata fino a 21 giorni dall'inizio del soggiorno;
- c) Nessuna penalità per annullamento del soggiorno per iniziativa del Comune;
- d) Nessuna penalità per i giorni di mancata effettuazione del soggiorno in caso di interruzione dello stesso con rientro anticipato dovuta a colpa imputabile all'Affidatario o alla struttura

- alberghiera ospitante (sarà a totale carico dei partecipanti la quota relativa ai giorni di permanenza effettuati);
- e) 100% della quota di partecipazione in caso di mancata partenza o di interruzione del viaggio con rientro anticipato;
 - f) 30% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 20 giorni fino a 11 giorni dall'inizio del soggiorno;
 - g) 60% della quota di partecipazione per rinuncia presentata da 10 giorni fino a 3 giorni dall'inizio del soggiorno;
 - h) 100% della quota di partecipazione per rinuncia presentata nei 2 giorni precedenti l'inizio del soggiorno.

Nell'eventualità che si sia formata una lista di partecipanti di riserva ai sensi del paragrafo 8, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con l'Affidatario la possibilità di far subentrare al partecipante che si dichiara rinunciatario prima dell'inizio del soggiorno un altro partecipante alle medesime condizioni, sempre che ciò sia compatibile con la composizione delle stanze, previo accordo dei partecipanti interessati alla modifica/subentro. In tal caso, al partecipante rinunciatario dovranno essere rimborsate le penalità eventualmente già applicate in base a quanto sopra indicato non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del soggiorno.

Nei casi di cui al presente paragrafo la differenza tra la quota di partecipazione versata (al netto della eventuale quota relativa ai giorni di permanenza effettuati) e le penalità applicabili dovrà essere rimborsata ai partecipanti non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del soggiorno.

13. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento di verificare l'andamento del viaggio organizzato, per accertare la qualità delle prestazioni, la soddisfazione dei propri cittadini ed il rispetto delle condizioni contrattuali. Le verifiche potranno essere condotte con sopralluoghi in loco.

14. PENALITA'

L'impresa affidataria, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo paragrafo 15 delle presenti condizioni contrattuali, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevata a seguito di sopralluogo, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell'inadempimento, alla quale l'impresa affidataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione, sarà applicata una penale, di entità variabile da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 260,00 per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento o della recidività.

L'applicazione delle penalità previste dal presente paragrafo è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'impresa affidataria in via amministrativa.

Dopo la comminazione di almeno 5 penalità di qualsiasi importo il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di inadempimento:

- a) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa affidataria della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- b) Quando l'impresa affidataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- c) Quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 5 penalità di qualsiasi importo;
- d) Qualora l'impresa affidataria, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- e) Qualora l'impresa affidataria infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- f) Quando l'impresa affidataria ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al contratto;
- g) In caso di frequente violazione degli orari delle attività previste nello svolgimento del servizio;
- h) Negli altri casi espressamente previsti dalle presenti condizioni contrattuali.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di chiedere all'Affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste al paragrafo 14 delle presenti condizioni contrattuali.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa.

Il contratto è altresì risolto di diritto:

- in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13/08/2010 n. 136;
- qualora l'impresa affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative previste dai paragrafi 18 e 19, in quanto l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia di tali polizze, è condizione essenziale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio e della fornitura).

17. ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dai paragrafi 15 e 16, qualora l'impresa affidataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'impresa affidataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

18. ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa affidataria manleva e tiene indenne il Comune nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'impresa affidataria, previamente avvertito in modo tale da consentire all'impresa affidataria stessa di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'impresa affidataria non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine di attivare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'impresa affidataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente.

Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Biella saranno rimborsate dal contraente.

L'Affidatario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i partecipanti al soggiorno e ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'affidamento, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Biella o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dall'affidamento.

L'impresa affidataria assume, dunque, in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Essa dovrà garantire la copertura assicurativa con polizza per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 42, 43, 46 del D.lgs. 79/2011 nonché la copertura dei rischi di cui all'art. 47 del D.lgs. 79/2011 mediante apposite polizze/garanzie.

Le polizze assicurative non liberano il contraente dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

L'impresa affidataria dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente paragrafo.

19. COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI

L'Affidatario, oltre alle assicurazioni previste al paragrafo 18, dovrà garantire ai partecipanti le seguenti coperture assicurative minime (potranno ovviamente essere incluse maggiori coperture assicurative):

- Assistenza medica in viaggio (Centrale operativa 24/24H);
- Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
- Rientro sanitario del malato o del ferito, (se necessario dietro indicazione medico-ospedaliera);
- In caso di decesso, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 3.000,00;
- Rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio fino ad una spesa massima di € 500,00;
- Rimborso danni in caso d'interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile all'Affidatario o alla struttura alberghiera ospitante.

L'Affidatario dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del soggiorno.

In caso di infortunio o malattia durante viaggio e/o il soggiorno l'Affidatario si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Si specifica che la copertura assicurativa non deve prevedere limiti di età. L'Affidatario risponderà in proprio delle garanzie assicurative minime sopra richieste eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa stipulata.

L'impresa affidataria dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente paragrafo.

20. SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico della impresa affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferiscono le presenti condizioni contrattuali, si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente e soltanto all'acquisizione dei preventivi ed all'affidamento del servizio in oggetto;

- Il conferimento dei dati si configura come onere dell'operatore economico in fase di presentazione del preventivo e di affidamento del servizio in oggetto;
- L'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto o la decadenza dall'affidamento.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- Il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, cui si rinvia.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.

22. TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa affidataria si impegna ad accettare, in caso di affidamento, la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, comunicando l'avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili. Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rilevare lo stato di salute riferiti agli utenti del servizio, nonché dati idonei a rilevare informazioni sui loro familiari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle presenti condizioni contrattuali e dalla normativa in esse richiamata.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

L'impresa affidataria, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'impresa affidataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

L'impresa affidataria si impegna a far sì che le coordinate IBAN comunicate per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto dai partecipanti corrispondano a quelle sopra indicate.

Nel caso in cui l'impresa affidataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

24. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni contrattuali si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

25. DISPONIBILITÀ DI UNA NUOVA CONVENZIONE CONSIP

Qualora dovesse essere resa disponibile una nuova convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il contratto relativo alla presente commessa potrà essere risolto.

La risoluzione è preceduta da una preventiva comunicazione che il Comune si farà carico di trasmettere all'operatore economico.

L'operatore economico, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, il Comune potrà recedere dal contratto senza ulteriore comunicazione, corrispondendo all'operatore economico quanto stabilito dalla normativa sopra menzionata.

26. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta affidataria in ordine alla fornitura oggetto dell'affidamento di cui trattasi sarà competente esclusivamente il Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.